c) FASCE E TARIFFE A.S. 2018/2019
approvate con Deliberazione di Giunta Comunale n. 187 del 29/05/2018)

ISEE	Costo buono pasto (adeguato all'indice ISTAT)	Fascia
da Euro 0 a Euro 3.680,75	**€. 2,09**	B
da Euro 3.680,76 a Euro 7.973,55	**€. 2,75**	C
da Euro 7.973,56 a Euro 12.879,61	**€. 3,36**	D
da Euro 12.879,62 a Euro 18.398,92	**€. 4,27**	E
da Euro 18.398,93 a Euro 25.143,54	**€. 5,20**	F
Oltre Euro 25.143,54 (o mancata presentazione Isee)	**€. 5,79**	G
Non residenti	**€. 5,79**	H

Tariffe agevolate per residenti
Per godere delle tariffe agevolate l'alunno deve essere residente nel Comune di Pinerolo con almeno un genitore e deve aver comunicato, in sede di iscrizione, l'indicatore Isee relativo al nucleo familiare.
L'indicatore Isee deve essere inerente a prestazioni rivolte a minori e non presentare segnalazioni di difformità o anomalie.
L'ISEE comunicato all'atto dell'iscrizione sarà ritenuto valido per tutto il corso dell'anno scolastico, fatta salva la necessità di comunicare un nuovo valore derivante da un "Isee corrente" .

Agevolazioni terzo e quarto figlio
Con la medesima Deliberazione con la quale sono state approvate le sopra indicate fasce e tariffe si è deliberato di agevolare i nuclei familiari numerosi, concedendo l'abbassamento di una fascia a partire dai secondi figli iscritti al servizio di refezione scolastica, per nuclei familiari con tre o più figli iscritti al medesimo servizio;

Tariffe per non residenti
Verrà applicata la fascia H, salvo convenzioni diverse con i Comuni di provenienza.
Per i bambini in affido familiare varrà l'ISEE della famiglia affidataria residente in Pinerolo.

Esenzioni totali residenti:
Le esenzioni totali dal pagamento potranno essere concesse a chi avrà un indice ISEE di prima fascia (da € 0 a € 3.680,75 o di seconda fascia (da € 3.680,76 a € 7.973,55) e relazione sociale del CISS (da richiedersi allo sportello CISS con congruo anticipo rispetto all'avvio dell'anno scolastico con contestuale esibizione della scheda di iscrizione al servizio).
Sono altresì esenti i portatoti di handicap certificato (L 104/92) residenti nel Comune di Pinerolo.

Comunicazione nuovo indicatore ISEE nel corso dell'anno scolastico e ISEE corrente
Nel corso dell'anno scolastico, sarà possibile comunicare un nuovo valore dell'ISEE ordinario solamente in caso di variazione del nucleo familiare. La conseguente modifica della tariffa avverrà dalla data di presa in carico della richiesta da parte dell'Ufficio Istruzione.
La nuova normativa ha inoltre introdotto l'istituto dell'ISEE corrente che ha l'intento di riflettere la reale situazione economica del nucleo familiare con riferimento ad un periodo di tempo più recente rispetto a quello preso come riferimento nella compilazione dell'Isee ordinario.

Eventuali richieste di agevolazioni tariffarie legate a situazioni occupazionali non verranno più regolate secondo quanto disposto con D.G.C. n. 232 del 04/09/2013, ma gli utenti potranno comunicare in corso d'anno il valore dell'Indicatore Isee Corrente che potrà pertanto essere presentato ai fini dell'assegnazione della tariffa.

L'ISEE corrente (che in base alla normativa ha validità di mesi due) sarà considerato valido dalla data di presentazione agli uffici comunali e sino al termine dell'anno scolastico 2018/19, **purché permangano le condizioni che ne hanno permesso il rilascio**.
Coloro che in base all'ISEE corrente si trovino ad essere collocati nelle due fasce tariffarie più basse verranno esonerati dal pagamento della tariffa purché sussistano entrambe le seguenti condizioni:

- siano unici percettori di reddito del proprio nucleo familiare
- nessuno dei componenti del nucleo familiare sia proprietario di beni immobili, eccetto il caso in cui l'immobile di proprietà sia adibito ad abitazione principale e gravato da mutuo.

L'esenzione in oggetto viene riconosciuta per tutto il periodo del permanere delle condizioni sopracitate.

d) CONTROLLI SULLE ATTESTAZIONI ISEE

Il Comune di Pinerolo ai sensi della deliberazione G.C. n. 456 del 02/12/09 effettua ogni anno i controlli sulle dichiarazioni ISEE presentate. In caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si incorre nelle sanzioni previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445. Ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 403 e s.m.i del 20/10/1998 e s.m.i il dichiarante potrebbe incorrere nella decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.